

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche  
U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari  
Il Direttore

A.U.S.L. della Romagna  
Prot: 2019/0079998/P  
del 28/03/2019



**SCHEMA DI AFFIDAMENTO PER IMPORTI INFERIORI AD EUR 40.000,00**

Alla ditta  
ARJO ITALIA SPA  
Via Giacomo Peroni, 400-402, 00131 Roma

**OGGETTO:** fornitura di sollevatore MAXI TWIN POWERED - CIG: Z3827BA7CE

**Normativa di riferimento:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 let. a) del D.Lgs 50/2016 Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa) dell' Ausl della Romagna adottato con deliberazione n. 347 del 9/8/2017.

**Modalità di affidamento:**

- RDO (Mepa / Merer)
- Trattativa diretta (Mepa)
- Esclusiva
- ODA (Mepa / Merer)
- Altro: metaprodotto non presente su MEPA/MERER/affidamento inferiore ad EUR 5.000,00

**Fabbisogni / richiesta trasmessa da :** HomeCare e Tecnologie Domiciliari – U.O. Medicina Fisica Riabilitativa – dr.ssa Rossi Renata Maria

**CIG:** Z3827BA7CE

**DUVRI:** NO – SOLO INFORMATIVA CONSEGNE A MAGAZZINO/ DICHIARAZIONE ESCLUSIONE

**Lettera invito:** TRATTATIVA DIRETTA CONSIP 864448

**Data scadenza presentazione offerte:** 28/03/2019 ore 18

**N° ditte invitate:** 4

**Ditte invitate:** ARJO ITALIA SPA – LINET SRL – ALL MOBILITY - DISABILI ABILI

**N° offerte ricevute:** 1

Indagine di mercato antecedente alla trattativa diretta MEPA. Verifica di idoneità con mail del 22/03/2019 di Stefano Pellegrini.

Si precisa che il produttore è Arjohuntleigh AB e Arjo Italia SPA è l'unica azienda sul suolo italiano che può vendere questo prodotto.

**Dettaglio Prodotto:**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	
KTBB4BSX2W W	MaxiTwin DPS Powered, ruote da 100 mm - CND Y123699	€ 4.659,20	IVA 4%
MAA2000M-L	Corsetto a 4 punti clip L	INCLUSO	
TRASPORTO	incluso nel prezzo	per ordini inferiori a € 500,00 (IVA esclusa) verranno addebitate le spese di trasporto pari € 20,00 (IVA esclusa)	

**Prima Fornitura:** n. 1 sollevatore con consegna a domicilio

**DITTA AFFIDATARIA :** ARJO ITALIA SPA P.IVA 04749361004

**Importo contratto** € 4.659,20 (imponibile)

**Importo complessivo contratto** € 4.845,57 (IVA al 4%)

**Durata del contratto:** 31/12/2019

**CDC:** FOHE304451

\_ . ° \_ . ° \_

Si propone di affidare la fornitura di sollevatore MAXI TWIN POWERED per Ausl Romagna alla ditta:

**ARJO ITALIA SPA P.IVA 04749361004**

per l'importo complessivo pari a € 4.659,20 oltre a IVA al 4%, pari ad una spesa totale di EUR 4.845,57 iva inclusa come meglio specificato nella documentazione sopra citata.

Si precisa che l'offerta sarà utilizzata anche per eventuali successivi ordini dello stesso ausilio fino alla data di validità della stessa e fino al raggiungimento di un importo presunto di spesa pari a € 39.900,00 iva esclusa.

€ 35 842,17

SI AUTORIZZA L'ACQUISTO

**Il Responsabile del Procedimento**

Maurizio Patone

**Il Direttore**

**U.O. HomeCare e  
Tecnologie Domiciliari**

Maurizio Patone

**Allegati:**

- Offerta economica ditta
- Dichiarazione assenza cause inconfiribilità, incompatibilità, astensione e conflitto di interesse;

**DICHIARAZIONE DEL R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) E DEL D.E.C. (DIRETTORE DELL'ESECUZIONE) INCARICATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, IN MERITO ALL'ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013 E IN GENERALE DI NON SUSSISTENZA DI CAUSE DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA E DI CONFLITTO DI INTERESSE, AI SENSI DEGLI ARTT. 42 E 77 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELL'ART. 51 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001, COSI' COME MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012.**

Premesso che la/il sottoscritta/o è stata/o individuata/o quale R.U.P. - (responsabile unico del procedimento) e quale D.E.C. - (direttore dell'esecuzione) per la procedura di affidamento "FORNITURA SOLLEVATORE MAXI TWIN POWERED" per l'AUSL della Romagna,

Tutto ciò premesso,

Il sottoscritto Ing. Maurizio Patone, nata/o a PARMA il 09-06-1956 codice fiscale PTNMRZ56H09G337V, in servizio presso l'U.O. HomeCare e Tecnologie Domiciliari individuato quale R.U.P. e quale D.E.C. - (direttore dell'esecuzione) per la procedura indicata in premessa:

### **CONSAPEVOLE**

delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, ai fini di quanto previsto dal d.Lgs. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.190" e dal parere reso dalla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) con la delibera n. 58 del 15 luglio 2013 "Parere sull'interpretazione e sull'applicazione del d.Lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario), consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013,

ai sensi degli artt. 46, 47, e 77 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

### **DICHIARA**

- di non aver un interesse personale nella presente gara;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 42 (conflitto di interessi) e 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 (incompatibilità);
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001);
- di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità ed incompatibilità prevista dall'art. 3, c.1, lett. c, dall'art. 4, dall'art. 9 c. 1 e 2 e dall'art. 12 comma 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013;

La/Il sottoscritta/o, inoltre, dopo aver letto il testo integrale dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile allegato dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di astensione obbligatoria dell'incarico di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.


La/Il sottoscritta/o dichiara altresì di impegnarsi al sopraggiungere, nel corso dell'incarico, di una causa di inconferibilità o incompatibilità contemplata dal D.Lgs. n. 39/2013 o di una causa di

astensione obbligatoria, a darne tempestiva comunicazione.

Forlì 25/03/2019  
(luogo/data)

**Firma**  
(leggibile per esteso)

Azienda USL della Romagna  
IL DIRETTORE  
UOC HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI  
Ing. MAURIZIO FATONE



\*\*\*\*\*

### **D.Lgs 165/2001**

#### **Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici**

*(articolo introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012)*

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (\*):

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

#### **(\* CAPO I - TITOLO II DEL CODICE PENALE DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

##### **Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione**

- Articolo 314. Peculato
- Articolo 315. Malversazione a danno di privati
- Articolo 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Articolo 316 bis. Malversazione a danno dello Stato
- Articolo 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Articolo 317. Concussione
- Articolo 317 bis. Pene accessorie
- Articolo 318. Corruzione per l'esercizio della funzione
- Articolo 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Articolo 319 bis. Circostanze aggravanti
- Articolo 319 ter. Corruzione in atti giudiziari
- Articolo 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Articolo 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Articolo 321. Pene per il corruttore
- Articolo 322. Istigazione alla corruzione

- Articolo 322 bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Articolo 322 ter. Confisca
- Articolo 323. Abuso d'ufficio
- Articolo 323 bis. Circostanza attenuante
- Articolo 324. Interesse privato in atti di ufficio
- Articolo 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
- Articolo 326. Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio
- Articolo 327. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
- Articolo 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
- Articolo 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
- Articolo 330. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori
- Articolo 331. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità
- Articolo 332. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
- Articolo 333. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
- Articolo 334. sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
- Articolo 335. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
- Articolo 335 bis. Disposizioni patrimoniali

#### **D.Lgs 39/2013**

##### **Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi

economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico.

5. La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfiribilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

#### **Art. 4. Inconfiribilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati**

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

#### **Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

#### **Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

## **D.Lgs 50/2016**

### **Art. 42. (Conflitto di interesse)**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (*Art. 7. Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.*)

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

### **Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)**

...

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice.

Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

## **Codice di procedura civile**

### **Art. 51**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un' associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.



Preventivo Vendita  
 n. ARJ-00558-2019 del 18/03/2019 pagina 1 di 2



Account Manager:  
 Donatella Balocchi  
 ufficio.gare@arjo.com  
 3339199197

Spett.le  
 AUSL della Romagna  
 Via De Gasperi, 8  
 48121 Ravenna (RA)

C.A.: Lorenza Carretta

Gentile cliente,  
 sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione, la nostra migliore offerta per le attrezzature Arjo di Vs.  
 interesse.

Codice	Descrizione	Q.ta	Prezzo Unitario	Prezzo Totale (iva esclusa)	Iva	Prezzo Totale (iva inclusa)
KTBB4BSX2W W	MaxiTwin DPS Powered, ruote da 100 mm. Completo di due batt.e carica batt.	1	€ 4.480,00	€ 4.480,00	4%	€ 4.659,20
MAA2000M-L	Corsetto a 4 punti clip L	1				SCONTO MERCE
IN ALTERNATIVA:						
KTBB4ASX2W W	MaxiTwin, DPS Manuale, ruote da 100 mm. Completo di due batt.e carica batt.	1	€ 3.750,00	€ 3.750,00	4%	€ 3.900,00
MAA2000M-L	Corsetto a 4 punti clip L	1				SCONTO MERCE

**Preventivo Vendita**  
n. ARJ-00558-2019 del 18/03/2019 pagina 2 di 2

**Account Manager:**  
Donatella Balocchi  
ufficio.gare@arjo.com  
3339199197

**CONDIZIONI DI FORNITURA:**

**Pagamento:** BB 90 GG DF  
**Banca:** BNL - Iban: IT3000100501600000000007738  
**Imballo e trasporto (\*):** incluso nel prezzo  
(\* per ordini inferiori a € 500,00 (IVA esclusa) verranno addebitate le spese di trasporto pari € 20,00 (IVA esclusa), incluso nel prezzo  
**Montaggio e collaudo:** incluso nel prezzo  
**Consegna stimata:** 30 giorni (.corsetti per sollevatori 10 giorni)  
**Garanzia :** 12 mesi data consegna  
**Resa:** porto franco  
**Validità offerta:** 31/12/2019

**Note:**

- Qualora non sia espressamente indicato, dalle nostre quotazioni, sono sempre escluse tutte le opere murarie, elettriche, idrauliche ecc., di predisposizione e allacciamento delle attrezzature proposte;
- Per attrezzature che richiedono installazione, Vi preghiamo in fase di ordine di indicare il referente e il nr. di fax/mail al quale poter inviare gli schemi;
- La garanzia copre i difetti esistenti al momento della consegna, vale a dire tutti i guasti, anomalie e danni determinati da difetti di fabbricazione del prodotto che si manifestano nel periodo di garanzia offerta (e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla data di consegna), con esclusione, quindi, dei difetti sopravvenuti (ad es. dovuti all'uso, a mancata o cattiva manutenzione, a sostituzione di pezzi di ricambio non originali, a dolo, ecc.). Sono inoltre esclusi dal periodo di garanzia tutti i consumabili riferiti al prodotto offerto;
- E' possibile usufruire dell'aliquota iva al 4% per tutti gli ausili acquistati per il solo "impiego diretto da parte di soggetti con menomazioni funzionali permanenti" e dietro presentazione in fase di ordine, di idonea documentazione a comprova.
- Assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30  
Telefono: 06 87426211

Data, timbro e firma per accettazione